

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDRICA



Approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n°14 del 29 Novembre 2023

SOMMARIO

PREMESSA	4
CAPO I	
ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 2 COMMISSIONI CONSORTILI	5
ART. 3 PIANO DI CLASSIFICA E PIANO DI RIPARTO	6
CAPO II	
ART. 4 COMPRENSORIO IRRIGUO	6
ART. 5 CATASTO IRRIGUO CONSORTILE	6
ART. 6 CONSORZIATI	7
CAPO III	
ART. 7 DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDRICA	7
ART. 8 RETI E MANUFATTI CONSORTILI	7
ART. 9 GRUPPI DI CONSEGNA ELETTRONICI	8
ART. 10 MANUTENZIONE OPERE DI CARATTERE PUBBLICO E DI INTERESSE COMUNE	9
ART. 11 CAUSE DI FORZA MAGGIORE O URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	9
ART. 12 CUSTODIA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI	9
ART. 13 MANOVRA APPARECCHIATURE	9
ART. 14 MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI	10
ART. 15 STRADE DI BONIFICA	10
CAPO IV	
ART. 16 DISTRIBUZIONE IRRIGUA	10
ART. 17 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	11
ART. 18 PASSAGGIO DELLE CONDOTTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IRRIGUO	11
ART. 19 INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE FONDARIA ALL'INTERNO DEI DISTRETTI IRRIGUI	11
ART. 20 FRAZIONAMENTO DI UN FONDO	12
ART. 21 OPERE E MANUFATTI DI RACCORDO ALLE CONDOTTE CONSORTILI	12
CAPO V	
ART. 22 TIPOLOGIA D'UTENZA	12
ART. 23 DOMANDA DI UTENZA	13
ART. 24 DISDETTE E VOLTURE	14
ART. 25 AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA RISORSA IDRICA	14
ART. 26 SISTEMI DI IRRIGAZIONE	15
ART. 27 COLTURE AGRARIE AMMESSE ALL'IRRIGAZIONE	15
ART. 28 VARIAZIONI ALLA RICHIESTA DI IRRIGAZIONE	15
ART. 29 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER UTENZE ZOOTECNICHE	15
ART. 30 RECLAMI ATTINENTI LA FORNITURA IDRICA	15
ART. 31 PRELIEVI DI ACQUA SENZA AUTORIZZAZIONE	16
ART. 32 INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IRRIGAZIONE	16
ART. 33 MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ACQUA	16
CAPO VI	
ART. 34 CONDOTTE E IMPIANTI	16
ART. 35 GRUPPI DI CONSEGNA ELETTRONICI	17
ART. 36 AREE DI ESPROPRIO E SERVITU'	17
ART. 37 COLLEGAMENTI TRA CONDOTTE CONSORTILI	17
ART. 38 PASCOLO ANIMALI	17
ART. 39 UTENZE AGRICOLE	17
ART. 40 TRANSITO PERSONE E ANIMALI	17
ART. 41 TRANSITO PERSONALE DEL CONSORZIO	18

CAPO VII

ART. 42	CONTRIBUTI CONSORTILI DI MANUTENZIONE, ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO	18
ART. 43	CONTRIBUTO IRRIGUO	18
ART. 44	MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE	18
ART. 45	ACCONTI	19
ART. 46	UTENTI MOROSI	19

CAPO VIII

ART. 47	COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE CONSORTILE	20
ART. 48	RESPONSABILITA' CIVILE UTENTI	20
ART. 49	POLIZIA IDRAULICA E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI	21
ART. 50	CONTRAVVENZIONI PER LE INFRAZIONI	22

CAPO IX

ART. 51	NORME TRANSITORIE	22
ART. 52	DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 53	ENTRATA IN VIGORE	23

PREMESSA

Con Decreto Interministeriale Agricoltura e Foreste e LL.PP. n. 47183 del 27.10.1956 fu riconosciuta all'E.T.F.A.S. (ora E.R.S.A.T. - Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura) l'idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana del Liscia nell'omonimo comprensorio, fino alla costituzione del consorzio di bonifica tra i proprietari interessati.

Il comprensorio di Bonifica Montana del Liscia è stato classificato come tale con Legge n. 501 del 16 Maggio 1956. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 22 della Legge n. 841 del 21 Ottobre 1950 e dell'art. 30 della Legge n. 991 del 25 Luglio 1952, con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 47183 del 27 Ottobre 1956, l'E.T.F.A.S. (poi E.R.S.A.T.), è stato riconosciuto idoneo ad assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana del Liscia nell'omonimo comprensorio esteso su una superficie di 205.580 ettari.

Con Decreto Interministeriale n. 33467/62 del 30 Gennaio 1964 Div. VI del Ministero per l'Agricoltura e Foreste, è stato approvato in linea tecnica il Piano Generale di Bonifica delimitando così il comprensorio irriguo.

Con D.P.G.R. n. 219 del 20 Luglio 1994, è stato costituito il consorzio denominato Consorzio di Bonifica della Gallura.

Con Decreto n. 545/SI/98 datato 08.10.1998, l'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Sardegna ha decretato il trasferimento dall'E.R.S.A.T. al Consorzio di Bonifica della Gallura di tutte le competenze relative alla gestione ed alla piena disponibilità dei beni e delle opere realizzate nel Comprensorio Consortile.

CAPO I

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio irriguo, la manutenzione ed il funzionamento delle opere consortili, la fornitura della risorsa idrica sono disciplinati dal presente Regolamento, predisposto dall'Amministrazione del Consorzio, ed approvato con Delibera del Consiglio di Delegati n°14 del 29.11.2023, resa esecutiva dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale con provvedimento n. _____ del _____.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura, in conformità degli articoli 10, 11 e 59 del R.D. n. 215/1933, 860 del Codice Civile, 9 e 10 della L.R. 23.05.2008 n. 6 ed in base alla normativa giurisprudenziale della Suprema Corte e dalle numerose sentenze emanate in materia dalla magistratura ordinaria, esercita il potere impositivo che consiste nell'imporre contributi alle proprietà consorziate per l'adempimento dei fini istituzionali.

In particolare l'articolo 9 della L.R. 6/2008 "*Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica*", stabilisce che i proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del R.D. n. 215/1933 e della L. n. 991/1952 e successive modificazioni, nonché alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.

I consorziati che impiegano la risorsa idrica erogata tramite la rete di distribuzione consortile, in aggiunta ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008, sono soggetti al pagamento del contributo irriguo.

L'art. 10 della L.R. 6/2008 "*Contributo irriguo*", stabilisce che il contributo irriguo deve essere determinato, compreso il suo ammontare massimo, da apposita deliberazione della Giunta Regionale, il Consorzio di Bonifica stabilisce, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.

ART. 2

COMMISSIONI CONSORTILI

La costituzione delle commissioni consortili con funzioni consultive e propositive è facoltativa. Sarà cura, su proposta del Presidente, la loro costituzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Queste vengono costituite in due distinte commissioni, una per il distretto irriguo di Olbia e l'altra per il distretto irriguo di Arzachena.

Le commissioni, coordinate e presiedute da un membro del Consiglio di Amministrazione, sono costituite da un massimo di tre membri ciascuna in rappresentanza degli utenti dei due distretti, avranno il compito di affiancare il Consorzio nell'applicazione del presente regolamento.

Le Commissioni saranno affiancate nel loro lavoro dal funzionario del Settore Agrario del Consorzio o in sua assenza da altro dipendente all'uopo incaricato.

Le commissioni hanno sede nei locali del Consorzio di Bonifica della Gallura rispettivamente ad Olbia per il distretto di sua competenza e ad Arzachena.

Il coordinatore di ogni singola commissione relaziona periodicamente al Presidente del Consorzio sull'attività svolta, quest'ultimo ha la facoltà di convocare in seduta congiunta entrambe le Commissioni.

ART. 3
PIANO DI CLASSIFICA E PIANO DI RIPARTO

Il Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo stabilendo gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi.

Al Piano di Classifica è allegata una cartografia, distinta per ogni distretto irriguo, che definisce il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, approva il Piano annuale di riparto dei contributi consortili sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di Classifica.

CAPO II
COMPRENSORIO E CATASTO IRRIGUO

ART. 4
COMPRENSORIO IRRIGUO

Il comprensorio irriguo è quella parte del comprensorio consortile nel quale sono presenti o saranno costruiti gli impianti di distribuzione irrigua e include tutti i terreni che, in base alle opere pubbliche realizzate, possono beneficiare dell'uso dell'acqua erogata dai relativi impianti di distribuzione irrigua.

Attualmente il comprensorio irriguo è suddiviso nei distretti di Olbia, Olbia Sud ed Arzachena, ciascun distretto è suddiviso a sua volta in settori e questi in unità elementari dell'esercizio irriguo denominati comizi.

ART. 5
CATASTO CONSORTILE

L'elenco dei terreni e dei relativi proprietari costituisce il catasto consortile (perimetro di contribuenza) che contiene tutti i dati identificativi di ciascuna proprietà servita dagli impianti di distribuzione irrigua e/o che usufruiscono della risorsa idrica prelevata dai manufatti consortili (canali, bacini, condotte di distribuzione, idranti).

Le informazioni del catasto consortile sono di duplice natura: cartografiche e numeriche ed il Consorzio provvede alla conservazione mediante rettifica ed aggiornamento.

Le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano o possono beneficiare del servizio irriguo sono registrate con nome, cognome o ragione sociale, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale o partita IVA dei rispettivi proprietari con l'indicazione della superficie catastale, dei fogli, delle particelle o mappali, e quant'altro necessario per un'identificazione del consorziato nonché per la migliore conservazione del catasto stesso.

Possono altresì essere iscritti nel catasto, il conduttore o l'affittuario o il comodatario dei terreni da irrigare, qualora per obbligo risultante da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili in luogo del proprietario. Il proprietario dei terreni concessi in affitto e/o comodato rimane comunque, verso il Consorzio, responsabile in solido con l'affittuario e/o comodatario per i contributi consortili non pagati.

Nel caso di passaggio di proprietà la voltura al catasto consortile è eseguita direttamente dall'Ufficio consortile a seguito di richiesta del nuovo proprietario che presenti idonea documentazione attestante il trasferimento della proprietà (copia atti notarili e/o note di trascrizione).

Qualora in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete di distribuzione, la superficie del comprensorio servito venga ampliata, il Consorzio provvede all'iscrizione dei nuovi terreni beneficiari nel catasto consortile.

Ogni cambiamento relativo ai comprensori irrigui, alla loro ripartizione ed agli utenti, deve essere riportato nel catasto consortile a cura del personale del Consorzio che vi è preposto.

ART. 6

CONSORZIATI

Ai fini del presente Regolamento ed ai sensi dell'art. 22 della L.R. 6/2008, per consorziato s'intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi, dei fabbricati (rurali, civili, agro-zootecnici e/o relative pertinenze) serviti dagli impianti consortili, che ricadono entro il perimetro del comprensorio irriguo attrezzato o che pur essendo ubicati all'esterno di esso, usufruiscono della risorsa idrica prelevata dai manufatti consortili (canali, bacini, condotte di distribuzione, idranti).

Al consorziato del Consorzio di Bonifica della Gallura sarà imputata la contribuzione secondo le modalità previste dal Piano di Riparto dei Costi.

Tutti gli utenti, nessuno escluso, devono rispettare le disposizioni del presente regolamento.

CAPO III

ART. 7

DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDRICA

Alla distribuzione dell'acqua nei terreni compresi entro il comprensorio irriguo, si provvede con acque demaniali invase nel lago artificiale creato dalla diga sul fiume Liscia, in regione Calamaiu o da qualsivoglia altra fonte nel tempo resa disponibile.

L'acqua distribuita dal Consorzio di Bonifica della Gallura è grezza e pertanto non idonea per gli usi potabili.

ART. 8

RETI E MANUFATTI CONSORTILI

Gli impianti consortili sono costituiti dal complesso delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione costruite e/o gestite dal Consorzio e più in particolare:

- opere di alimentazione: canale adduttore, partitori, canali derivatori, vasche di carico, impianti di sollevamento, paratoie;
- opere di dispensa: condotte maestre, bacini di compenso, condotte secondarie e diramazioni comiziali;
- opere di distribuzione: condotte distributrici dotate di idranti, contatori comiziali e gruppi di consegna;
- opere di presa da corsi d'acqua superficiali;

-
- pozzetti di manovra, sezionamento e derivazione
 - caselli direzionali e case di guardia

La disposizione delle condotte irrigue e delle altre opere pubbliche d'irrigazione è indicata nella corografia in scala 1:10.000 a disposizione degli utenti presso la sede del Consorzio in Arzachena Via Paolo Dettori n. 43.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura ha la facoltà di apportarvi tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per migliorare la funzionalità degli impianti.

Tutto il comprensorio è servito da condotte in pressione.

Le condotte a valle degli idranti consortili e l'intera rete idrica aziendale devono essere realizzate, mantenute e rinnovate a spese degli utenti interessati.

In caso di manifesta e reiterata incuria potrà essere revocata la concessione dell'acqua.

ART. 9

GRUPPI DI CONSEGNA ELETTRONICI

I gruppi di consegna, muniti di contatore, sono affidati dal Consorzio ai singoli utenti irrigui che sono responsabili della loro gestione secondo le norme del presente Regolamento.

In caso di danneggiamento o smarrimento della tessera elettronica di prelievo consegnata all'utente, questo dovrà risarcire il Consorzio per un importo pari al costo necessario per l'acquisto di una nuova tessera.

Qualora dovesse rendersi necessario installare un nuovo gruppo di consegna, lo stesso sarà messo in opera a totali spese del Consorzio, mentre i costi relativi all'allaccio dell'utenza alla propria linea saranno a carico degli utenti interessati salvo diverse disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

L'installazione dei gruppi di consegna (numero e posizione sugli idranti consortili) dovrà tenere conto dell'estensione dell'appezzamento da irrigare e della tipologia di coltura praticata nonché della tipologia di impianto d'irrigazione presente o da realizzare questo al fine di limitare il numero di idrocontatori da installare e/o installati e razionalizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Come previsto dall'art. 46 della L.R. n.6/2008, fino all'entrata in funzione delle apparecchiature di misurazione dei consumi dell'acqua il canone irriguo sarà rapportato all'estensione irrigata, al tipo di coltura praticata.

Sarà cura del Consorzio provvedere a dotare tutte le aziende agricole di adeguati idrocontatori per passare con il tempo al pagamento della risorsa idrica a consumo come previsto dalle norme regionali in materia.

Il personale del Consorzio avrà sempre libero accesso ai gruppi di consegna per verificarne l'integrità e procedere alla lettura dei consumi.

ART. 10

MANUTENZIONE OPERE DI CARATTERE PUBBLICO E DI INTERESSE COMUNE

Sulle reti e sui manufatti di competenza consortile, il Consorzio effettua gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari per una proficua e razionale gestione irriguo-idraulica degli stessi.

Il Consorzio garantisce altresì la funzionalità idraulica della rete scolante che rientra tra quelle di competenza consortile.

Altresì sarà cura del Consorzio provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni e delle barriere di metallo, messe a protezione di canali, ponti, ed altre opere consortili.

ART. 11

CAUSE DI FORZA MAGGIORE O URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Il Consorzio di Bonifica della Gallura per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso i mezzi di comunicazione di massa, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

L'Ente è tenuto a provvedere, nei tempi tecnici ragionevoli, alla riparazione di guasti ed avarie.

ART. 12

CUSTODIA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI

I proprietari e/o conduttori dei fondi, sono personalmente responsabili di tutte le opere realizzate e/o gestite dal Consorzio che ricadono nei loro terreni e sono tenuti al pagamento dei danni causati per dolo o imperizia.

I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti.

ART. 13

MANOVRA APPARECCHIATURE

Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento e di quelle relative ai vari nodi, per l'immissione dell'acqua alle prese aziendali, sono eseguite a cura del Consorzio.

Il personale addetto alla gestione ed alla manutenzione degli impianti, dovrà essere in grado di svolgere tutte le mansioni sotto elencate:

- sorveglianza degli impianti di sollevamento e della rete adduttrice e distributrice
- manovra di apertura e chiusura dei manufatti di consegna dell'acqua

Il personale deve soprattutto sorvegliare che l'acqua sia erogata con regolarità, nel rispetto dell'orario (turno) e delle quantità previste dal quadro di distribuzione.

Ogni eventuale irregolarità deve essere tempestivamente segnalata al Responsabile della gestione del distretto irriguo.

Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle sue mansioni.

È assolutamente vietato all'utente manomettere qualsivoglia opera consortile o manovrare arbitrariamente qualsiasi apparecchiatura idraulica e/o relativi accessori, quest'ultima operazione è consentita in casi eccezionali e giustificati di grave pericolo per cose e persone e comunque dovrà darsi tempestiva comunicazione al Consorzio.

ART. 14

MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

È vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni consortili. Chiunque non ottemperi a tale obbligo potrà essere perseguito a termine di legge. Comunque, senza preavviso alcuno, il Consorzio sospenderà l'erogazione dell'acqua a quei soggetti nei terreni dei quali si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall'impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazione alla rete di distribuzione, alle relative fasce laterali di rispetto, alle prese aziendali, alle saracinesche, agli sfiati ed ogni altro manufatto degli impianti consortili, fatta salva, in ogni caso, ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

È fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti consortili, salvo quanto previsto dal vigente *“Regolamento per lo spostamento delle condotte irrigue consortili e per gli allacci fuori distretto”*, nonché di derivare acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda.

Gli impianti manomessi saranno ripristinati a cura del Consorzio e a totali spese:

- dei consorziati, se la manomissione è dovuta a fatto di ignoti;
- dell'utente, se la manomissione è imputabile al medesimo, al quale verrà inoltre applicata una penale pari al 50 % della spesa occorsa per il ripristino.

ART. 15

STRADE DI BONIFICA

In attesa del trasferimento definitivo delle opere stradali agli enti competenti, la manutenzione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica è eseguita dal Consorzio di Bonifica della Gallura.

I costi sostenuti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno ripartiti a carico delle ditte frontiste con le modalità previste o da prevedere nel Piano di Classifica degli immobili consortili.

CAPO IV

ART. 16

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Per quanto concerne le utenze irrigue agricole la distribuzione dell'acqua inizia generalmente il **1° Aprile** e termina il **31 Ottobre**.

Qualora l'andamento stagionale e le riserve idriche lo consentano tale periodo può essere ampliato.

Per le colture iemali, il periodo irriguo inizia il **31 Ottobre** e termina il **31 Marzo**.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a seconda dell'andamento stagionale, può modificare di anno in anno, la data iniziale e finale dell'erogazione irrigua.

Viceversa per le tutte le altre utenze irrigue il periodo di distribuzione interessa tutto l'arco dell'anno.

Entro il **15 Marzo** di ogni anno, il Consorzio procederà alla stima delle esigenze idriche di tutte le utenze autorizzate rapportandole con la disponibilità disposta di anno in anno dall'Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti della L.R. 19/2006. In dipendenza di questo confronto adotterà i provvedimenti più opportuni.

ART. 17

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

L'esercizio collettivo degli impianti di distribuzione avviene su base comiziale e ciascun comizio dispone di una predeterminata portata.

L'esercizio irriguo e/o la distribuzione dell'acqua all'interno di ciascun comizio saranno regolati da appositi turni di consegna che, previa eventuale consultazione degli utenti interessati da parte delle Commissioni consortili di cui all'art. 2, saranno stabiliti dal Settore incaricato della gestione ed affissi presso i Caselli Direzionali di Olbia ed Arzachena.

Ai fini della migliore utilizzazione della risorsa disponibile, la durata della distribuzione sarà di 24 ore su 24, salvo modifiche che saranno prontamente comunicate agli utenti a mezzo stampa, nel sito internet del Consorzio e comunque con opportuni avvisi distribuiti nei vari comizi.

L'acqua sarà distribuita a ciascun utente nella quantità e per il tempo stabilito dal Consorzio con apposito quadro orario di dispensa, in relazione alla superficie delle colture da irrigare e/o alla dotazione di acqua assegnata a ciascuna zona irrigua.

I turni definiti, dovranno essere rigorosamente rispettati ed in caso di manifesta e continua inosservanza sarà revocata la concessione dell'acqua.

ART. 18

PASSAGGIO DELLE CONDOTTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IRRIGUO

La rete di distribuzione consortile è al servizio del territorio e non dei singoli fondi. Pertanto i consorziati, in quanto legati dal vincolo consortile, sono tenuti a consentire il passaggio delle condotte per l'approvvigionamento di quei fondi non serviti direttamente dalle reti consortili ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile. Il passaggio è da intendersi nella maniera meno onerosa per il fondo concedente.

L'attraversamento dei fondi con le condotte dovrà essere regolato da accordi bilaterali scritti fra le parti o da atto notorio del proprietario concedente o da servitù dell'area interessata.

La consegna dell'acqua agli utenti avverrà dagli idranti ubicati nell'interno di ciascun comizio.

ART. 19

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE FONDARIA ALL'INTERNO DEI DISTRETTI IRRIGUI

Ogni intervento di trasformazione fondiaria da eseguirsi all'interno dei distretti irrigui, dovrà ottenere un parere di conformità da parte dei competenti uffici del Consorzio.

ART. 20
FRAZIONAMENTO DI UN FONDO

Nel caso di cessione e/o frazionamento di un fondo, il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consorzio, fornendo al contempo tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei dati inseriti nel catasto consortile.

Il proprietario è inoltre tenuto ad assicurare la servitù di presa d'acqua ad ogni nuovo appezzamento.

ART. 21
OPERE E MANUFATTI DI RACCORDO ALLE CONDOTTE CONSORTILI

Le opere ed i manufatti di raccordo delle condotte private a quelle pubbliche devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.

Tali opere non devono creare difficoltà al transito delle persone e dei mezzi lungo la fascia di rispetto, di esproprio e/o asservimento che fiancheggia l'opera pubblica.

Il collegamento della presa aziendale all'impianto consortile deve essere munito di sezionamento indipendente in modo che l'esercizio dell'impianto aziendale non comporti l'uso delle saracinesche consortili, la manovra delle quali è consentita esclusivamente al personale del Consorzio.

CAPO V

ART. 22
TIPOLOGIA DI UTENZA

Le utenze irrigue consortili sono inquadrate come di seguito riportato.

1. Utenze irrigue agricole

Sono utenze irrigue agricole quelle che impiegano l'acqua in campo agricolo al servizio di fondi che per dimensione, impegno di lavoro, investimento di capitali e ammontare del reddito prodotto possono identificarsi come aziende agricole condotte da un Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto.

Le utenze irrigue agricole sono così inquadrate:

- a) estive** quando l'acqua è destinata all'irrigazione di colture annuali o poliennali a ciclo primaverile-estivo;
- b) iemali** quando l'acqua è destinata all'irrigazione di colture annuali o poliennali a ciclo autunno-vernino;
- c) serre e vivai**, quando l'acqua è destinata a colture che hanno esigenze idriche continue durante tutto l'anno;
- d) insediamenti rurali agricoli e/o utenze zootecniche** quando l'acqua è destinata all'approvvigionamento di fabbricati rurali agricoli e per gli usi zootecnici.

2. Altre utenze irrigue

Sono tutte le altre utenze irrigue che, pur essendo al servizio di terreni ricompresi nel comprensorio consortile, non sono riconducibili ai casi precedenti.

Appartengono ad esse:

-
- a) **utenze fuori distretto:** sono tutte le utenze i cui terreni siano posti all'esterno dei distretti irrigui che beneficiano del servizio irriguo assicurato grazie all'allaccio ai manufatti consortili (canali, bacini, condotte di distribuzione, idranti).
 - b) **utenze urbane:** sono tutte le utenze ubicate all'interno di aree urbane o urbanizzate.
 - c) **utenze a consumo:** sono quelle utenze ubicate all'interno del comprensorio consortile, alle quali la risorsa idrica viene fornita a particolari condizioni contrattuali stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
 - d) **utenze con irrigazioni di soccorso:** sono le utenze ubicate nel distretto di Arzachena (comprensorio irriguo di Arzachena Sud) in località San Giovanni, San Giacomo, Monti Diana ed alimentate da n°3 stazioni di sollevamento. L'utilizzo della risorsa idrica è limitato nelle quantità da prelevare da ogni singola utenza nonché nella superficie irrigua che non può essere superiore ai 1.000 mq coltivati, con esclusione delle attività agricole produttive ascrivibili ad aziende agricole condotte da IAP/CD (oliveti, vigneti etc.).

ART. 23

DOMANDA DI UTENZA

1. Utenze irrigue agricole

Per ottenere l'autorizzazione all'uso dell'acqua per l'irrigazione i consorziati, devono fare per ogni stagione irrigua, una richiesta scritta su apposito modulo predisposto dal Consorzio, all'Ufficio utenti del distretto di competenza, dal 10 Febbraio al 30 Marzo per le utenze estive e dal 10 Settembre al 10 Ottobre per le utenze invernali, salvo eventuali modifiche che nel caso verranno comunicate.

Nella domanda dovranno essere riportate le superfici da irrigare, le colture praticate e le modalità di somministrazione dell'acqua nonché gli estremi catastali delle particelle interessate all'irrigazione. Per questa tipologia di utenza la relativa domanda deve essere presentata ogni anno.

2. Altre utenze irrigue

Per quanto riguarda questa tipologia di utenza, le richieste vanno presentate, su apposito modulo all'Ufficio utenti del distretto di competenza durante tutto l'arco dell'anno.

Le autorizzazioni concesse avranno valore poliennale e nel caso si voglia cessare l'impiego della risorsa idrica deve essere presentata tempestiva comunicazione agli uffici consortili preposti entro il 30 Dicembre dell'anno in corso.

Il Consorzio non può dare garanzie di alcun tipo sulla continuità del servizio di erogazione idrica, né tantomeno sulla qualità dell'acqua erogata, che è acqua grezza, consegnata al Consorzio dall'Ente Acque della Sardegna e che può contenere sostanze della più diversa natura e quantità variabili di acqua provenienti dagli impianti di depurazione (reflui).

È pertanto a carico dell'utenza l'individuazione di ulteriori fonti autonome di approvvigionamento (pozzi) e la costituzione di rilevanti scorte per far fronte ad eventuali interruzioni del servizio a causa di guasti e/o per preminenti esigenze di sostegno all'attività irrigua agricola.

Rimane altresì a carico dell'utenza ogni onere per l'effettuazione dei trattamenti delle acque consegnate per renderle idonee agli usi richiesti.

L'allaccio per tali utenze sarà eseguito a cura e spese dell'utente, secondo le specifiche tecniche impartite dal Consorzio.

Tutti i costi relativi all'attivazione e/o alla disattivazione dell'allaccio sono da intendersi a totale carico del futuro utente. Per tutte le tipologie di utenza, al momento della domanda di iscrizione al catasto consortile o di richiesta fornitura idrica, è necessario fornire:

- tutti i dati concernenti la localizzazione ed i servizi cui la risorsa idrica è destinata;
- la planimetria e la visura catastale aggiornata;
- il titolo di proprietà o contratto di affitto o similari;

Ad avvenuta accettazione della richiesta di utenza, è necessario trasmettere copia della attestazione del pagamento del deposito cauzionale così come istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 57 del 12 Ottobre 2018.

Tutte le richieste presentate dovranno contenere l'esplicita accettazione senza condizioni delle norme che sono contenute nel presente Regolamento.

ART. 24

DISDETTE E VOLTURE UTENZE

Le richieste di disdetta di qualunque tipo di utenza irrigua devono essere presentate all'ufficio Utenze mediante apposito modulo. Lo slaccio ed i relativi costi sono a totale carico dell'utente richiedente la disdetta.

Nel caso la disdetta comporti lo slaccio da una condotta privata su cui insistono altre utenze irrigue ad essa collegate, le restanti utenze, dovranno provvedere a proprie spese alla realizzazione di una nuova opera di presa e/o condotta previa autorizzazione e consulenza tecnica del Consorzio.

Ogni qualvolta si palesa una modifica dell'intestazione dell'utenza, la richiesta di voltura deve essere tempestivamente presentata all'ufficio Utenze mediante apposito modulo.

ART. 25

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA RISORSA IDRICA

L'autorizzazione alla derivazione e/o al prelievo della risorsa idrica consortile, qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti

Agli utenti morosi sarà sospesa la fornitura idrica sino al momento della regolarizzazione contributiva.

ART. 26
SISTEMI DI IRRIGAZIONE

Sono previsti i seguenti sistemi di irrigazione:

- aspersione
- goccia
- microirrigazione

Sono altresì consentiti tutti quei sistemi che non determinino una perdita rilevante di pressione agli impianti di distribuzione consortili.

ART. 27
COLTURE AGRARIE AMMESSE ALL'IRRIGAZIONE

Per quanto attiene le utenze irrigue agricole, le colture agrarie ammesse all'irrigazione si distinguono in tre gruppi:

- gruppo A:** colture foraggiere poliennali, prati, erbai estivi, colture ortive, vivai a cielo aperto, ombrari, agrumeti, frutteti, ed altre colture con esigenze idriche elevate nel periodo estivo;
- gruppo B:** colture protette in serra o tunnel ed altre che hanno esigenze idriche continue durante tutto l'anno;
- gruppo C:** vigneti, uliveti, colture forestali con scarse esigenze idriche.

L'utente che, per una stessa coltura, ha esigenze irrigue ordinarie anche nella stagione invernale, potrà fare richiesta di utenza invernale in aggiunta a quella estiva.

Non sono ammesse richieste di fornitura irrigua per terreni incolti o a pascolo naturale.

ART. 28
VARIAZIONI ALLA RICHIESTA DI IRRIGAZIONE

Gli utenti irrigui agricoli che, avendo fatto richiesta di irrigazione di una data superficie e coltura, non intendono per vari motivi irrigare l'intera superficie richiesta, devono dare comunicazione scritta di variazione entro e non oltre il 30 Giugno.

In caso di mancata comunicazione nei termini prefissati, l'utente pagherà per la superficie inizialmente richiesta.

ART. 29
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER UTENZE ZOOTECHNICHE

È fatto obbligo, per le utenze zootecniche, di dotare di galleggiante le vasche o assimilati ove viene praticata l'abbeverata del bestiame.

ART. 30
RECLAMI ATTINENTI LA FORNITURA IDRICA

Tutti i reclami attinenti alla fornitura della risorsa idrica, dovranno essere inoltrati al Consorzio che darà sollecita risposta.

ART. 31
PRELIEVI DI ACQUA SENZA AUTORIZZAZIONE

È assolutamente vietato prelevare e/o derivare la risorsa consortile senza la preventiva autorizzazione del Consorzio. Chiunque farà prelievo di acqua senza la prescritta autorizzazione, qualora il fatto non costituisca reato, sarà inserito nei ruoli di contribuenza e soggetto al pagamento di una sanzione e dei relativi contributi consortili pregressi (per manutenzione, funzionamento ed esercizio irriguo) relativi ai 5 anni precedenti l'accertamento dell'infrazione, con quantificazione forfettaria degli stessi in base alla tipologia colturale attribuita (art. 7.2.3 del vigente piano di classifica).

I prelievi abusivi saranno contestati al consorziato mediante lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dalla completa conoscenza del fatto, con l'assegnazione di 15 (quindici) giorni per presentare in forma scritta le proprie giustificazioni ovvero per essere ascoltato.

ART. 32
INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IRRIGAZIONE

L'utente che irriga una superficie maggiore di quella dichiarata, dovrà corrispondere, oltre al tributo sull'intera superficie, un'ammenda pari al doppio del tributo irriguo limitatamente alla differenza tra superficie effettivamente irrigata e superficie dichiarata.

ART. 33
MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ACQUA

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, regolarmente autorizzato secondo le quantità ed i turni stabiliti dal Consorzio per ogni stagione irrigua. È severamente vietato l'utilizzo della risorsa nella giornata della domenica ed al di fuori dei turni stabiliti.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli, per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

È assolutamente vietata la cessione anche parziale dell'acqua ad altro utente, salvo casi particolari dietro richiesta e previa autorizzazione del Consorzio.

Per quanto riguarda le irrigazioni di soccorso, si rimarca che l'uso della risorsa consortile risulta complementare ad altre fonti di approvvigionamento dell'utente, per cui la sua quantità è contingentata durante l'anno ed è limitata ai periodi di maggiore siccità quale aiuto alle colture irrigue in corso. Per ogni abuso rilevato dall'Ente sarà comminata una sanzione di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

CAPO VI
DIVIETI E OBBLIGHI

ART. 34
CONDOTTE E IMPIANTI

Agli utenti è vietato qualsiasi intervento sulle condotte e sugli impianti di carattere pubblico e di interesse comune.

ART. 35
GRUPPI DI CONSEGNA ELETTRONICI

È fatto assoluto divieto, ai proprietari dei fondi nei quali sono installati i gruppi di consegna elettronici, di manomettere in qualsiasi modo gli stessi. Ai trasgressori sarà applicata un'ammenda pari a € 500,00 (euro cinquecento) oltre a tutte le spese sostenute dal Consorzio per il ripristino e/o la sostituzione del gruppo.

ART. 36
AREE DI ESPROPRIO E DI SERVITÙ

Nelle aree di esproprio disposte lungo le condotte maestre e secondarie e nelle aree di servitù disposte lungo le condotte consortili dei distretti irrigui, l'utente deve attenersi a quanto prescritto dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

È vietato l'impianto di colture arboree e di quant'altro possa arrecare danno agli impianti di distribuzione consortili lungo le fasce di rispetto delle infrastrutture consortili.

In caso di infrastrutture realizzate in difformità a quanto disposto con il presente articolo sarà cura del proprietario ripristinare le aree di esproprio o servitù e il consorzio si riterrà sollevato da eventuali danni che le rotture delle condotte potranno comportare.

ART. 37
COLLEGAMENTI TRA CONDOTTE CONSORTILI

Agli utenti è fatto divieto di collegare fra loro condotte di distribuzione appartenenti a comizi diversi. L'inosservanza di quanto sopra, comporta l'esclusione dall'utenza, con la sospensione immediata della fornitura dell'acqua, oltre al risarcimento dei danni causati.

ART. 38
PASCOLO ANIMALI

È vietato fare pascolare, da qualsiasi specie animale, le banchine stradali, le scarpate, ed ogni altra zona od opera stradale nonché tutte le aree di pertinenza delle opere idrauliche consortili.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura, non è responsabile di eventuali danni al bestiame lasciato incustodito.

ART. 39
UTENZE AGRICOLE

Ogni utente agricolo ha l'obbligo di predisporre e mantenere la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, secondo le norme di una buona tecnica agricola.

ART. 40
TRANSITO PERSONE E ANIMALI

Per una maggiore sicurezza per persone ed animali è fatto obbligo a tutte le persone, consorziati e non, che transitano in prossimità dei manufatti consortili quali canali, bacini, sgrigliatori, sifoni, tombini, canali

di scolo, di attenersi al rispetto delle distanze di sicurezza e comunque al rispetto dei divieti di accesso a tutte le strutture consortili presenti nel comprensorio.

Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone causate da imperizia del singolo e/o dal non rispetto di quanto previsto da tale articolo.

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

ART. 41

TRANSITO PERSONALE DEL CONSORZIO

Gli utenti hanno l'obbligo di lasciare transitare sui loro terreni il personale del Consorzio addetto alla manutenzione, sorveglianza, regolazione degli impianti nonché ai controlli esperiti nei confronti degli stessi utenti e dell'esercizio irriguo.

CAPO VII

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

ART. 42

CONTRIBUTI CONSORTILI DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

I proprietari dei beni immobili di cui all'art. 6 del presente Regolamento, contribuiscono alle spese di funzionamento, manutenzione ed esercizio così come previsto dall'art. 9 della L.R. 23 Maggio 2008 n. 6. I contributi consortili annui saranno determinati e ripartiti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 43

CONTRIBUTO IRRIGUO

I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale così come previsto dall'art. 10 della L.R. 23 Maggio 2008 n. 6.

ART. 44

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

L'ammontare delle spese di cui all'art. 42 sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati e conduttori o affittuari, come definiti all'art. 5 del presente Regolamento i cui terreni ricadono nel comprensorio consortile, indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua per l'irrigazione secondo gli indici di beneficio determinati dal Piano di Classifica se approvato o altrimenti, da quelli individuati appositamente dal Consiglio di Amministrazione e legati alla superficie catastale, al reddito dominicale ed alla proprietà come riportati nel Piano di Riparto definito ogni anno dal Consorzio sulla base del bilancio consuntivo. Per ogni proprietà catastale singola o accorpata per contiguità aziendale, annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà determinata una quota fissa differenziata in funzione del beneficio ricevuto.

Il soggetto passivo dei contributi è il titolare del diritto di proprietà. Sono altresì tenuti al pagamento dei contributi l'enfiteuta, i titolari del diritto di superficie. Nel caso di usufrutto il soggetto passivo è il nudo proprietario.

Per specifico accordo tra le parti i contributi potranno essere messi in capo ai conduttori o ad altro soggetto indicato da parte del titolare del diritto di proprietà, il quale resta in ogni caso obbligato in solido. L'onere reale è una qualità giuridica propria dell'immobile e da esso inseparabile, con l'effetto di obbligare il proprietario a far fronte ai doveri che discendono dall'onere stesso.

Nel caso di cessione degli immobili onerati, l'acquirente diventa automaticamente gravato degli obblighi che discendono dall'onere reale, anche in relazione a quelle prestazioni maturate prima del suo acquisto ed anche se non ne abbia avuto preventiva conoscenza.

Nel caso in cui i tributi fossero in carico ad una persona deceduta, i relativi ruoli non pagati saranno a carico degli eredi pur se relativi ad anni precedenti la morte dell'intestatario della posizione contribuente.

Salvo quanto previsto al successivo comma, in caso di beni in comproprietà, in base al principio di solidarietà passiva di cui all'art. 1292 c.c., il tributo di bonifica viene posto a carico ad uno qualsiasi dei cointestatari, fermo restando il diritto di quest'ultimo di rivalersi sugli altri comproprietari per la quota parte di loro pertinenza.

In caso di più cointestatari, infatti, essi formano in solido, ognuno in proporzione alla propria quota di proprietà una sola ditta proprietaria che ha il dovere di assolvere all'onere gravante sull'immobile.

Per regolamento, in caso di comproprietà, qualora non pervengano indicazioni diverse da parte dei coobbligati, si stabilisce di attribuire il tributo consortile al soggetto titolare della maggiore quota sull'immobile, ed in caso di quote di pari valore, al primo intestatario catastale. Le rilevazioni verranno effettuate attraverso interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate e Territorio.

ART. 45

ACCONTI

Il Consorzio, si riserva la facoltà di deliberare acconti sui contributi consortili da riscuotere a mezzo di ruoli.

ART. 46

UTENTI MOROSI

In casi di situazione contributiva non regolare, il Consorzio provvederà ad inviare all'utente, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, una formale richiesta di pagamento delle somme dovute. Qualora non intervenga il pagamento entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta stessa o dalla compiuta giacenza, il Consorzio, senza ulteriore preavviso, provvederà ad adottare e notificare, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, il provvedimento di interruzione della distribuzione dell'acqua che verrà eseguito o mediante sigillatura o attraverso ogni altro intervento atto ad impedire l'utilizzo della rete irrigua consortile. Durante il periodo di interruzione di cui al comma precedente, il Consorziato resta obbligato al pagamento del contributo annuale (manutenzione e funzionamento). Le spese per l'interruzione e per la riattivazione della distribuzione dell'acqua sono a carico del Consorziato o dei suoi eredi e verranno rimosse mediante ruoli. L'atto di interruzione avrà effetto anche nei confronti degli eredi.

Qualora nonostante l'esecuzione del provvedimento di interruzione il Consorziato i suoi eredi o qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione dei fondi, dovessero arbitrariamente ed in qualsiasi modo continuare ad utilizzare abusivamente la risorsa idrica, il Consorzio provvederà ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di furto d'acqua, oltre ad applicare al trasgressore la penale prevista dall'art. 50 del presente Regolamento. L'utente moroso nel pagamento dei tributi non avrà diritto all'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei contributi pregressi. Ai fini del rinnovo annuale della

fornitura irrigua stagionale, è d'obbligo che il richiedente sia in regola con i tributi, sia esso il proprietario dell'immobile, il conduttore o l'affittuario.

Qualora sia dimostrata la regolare contribuzione consortile dell'affittuario o del conduttore ma il proprietario del fondo risulti moroso, il Consorzio potrà operare secondo i due scenari seguenti:

- a) autorizzazione al prelievo irriguo se nel contratto di affitto non vi è nessun esplicito riferimento al dovere dell'affittuario di adempiere alle spese di manutenzione e funzionamento del fondo in affitto;
- b) divieto al prelievo irriguo se nel contratto di affitto vi è esplicito riferimento al dovere dell'affittuario di adempiere alle spese di manutenzione e funzionamento del fondo in affitto.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E LA POLIZIA IDRAULICA DEL COMPENSORIO IRRIGUO

ART. 47

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE CONSORTILE

L'utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale consortile addetto all'esercizio degli impianti, un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile comportamento, al fine di conseguire i migliori risultati nella distribuzione della risorsa idrica.

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, dovrà concordare con gli altri aventi diritto in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. In caso di disaccordo, il Direttore Generale del Consorzio, con atto motivato, tenendo conto dell'impiego della risorsa e dell'estensione denunciata dai singoli utenti, deciderà in merito.

All'utente sulla cui proprietà insiste il gruppo di consegna comune, che dovesse opporsi alle disposizioni di cui al precedente comma, verrà applicata una penale pari al doppio del canone dovuto per l'impiego richiesto.

Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con gli utenti in modo civile e corretto, a porre la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici al fine di dirimere malintesi e/o controversie che possano insorgere tra gli utenti nell'utilizzo della risorsa idrica.

ART. 48

RESPONSABILITÀ CIVILE UTENTI

Ciascun utente ha la responsabilità civile di ogni fatto che turbi o pregiudichi la regolare distribuzione della risorsa idrica.

Sarà passibile di penalità chi:

1. varia le disposizioni del Consorzio relative alla distribuzione dell'acqua o ne impedisce o ritarda l'esecuzione;

-
2. altera o danneggia gli edifici, i manufatti, i canali, le sponde o manovra arbitrariamente le paratoie e le saracinesche;
 3. deriva o prende acqua fuori del turno o dell'orario assegnatogli o peggio ancora deriva l'acqua senza la necessaria autorizzazione;
 4. non rispetta le distanze di protezione delle opere consortili;
 5. lascia pascolare animali di qualsiasi specie (compresi quelli di bassa corte) in prossimità dei canali adduttori e delle opere ed impianti consortili (partitori, bacini, canali);
 6. getta rifiuti nell'alveo dei canali;

Il Consorzio si riserva di stabilire periodicamente nuove penalità o provvedere alla modifica di quelle esistenti e di determinarne la relativa misura attraverso apposito atto deliberativo del Consiglio dei Delegati.

ART.49

POLIZIA IDRAULICA E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal Consorzio che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto.

I verbali di accertamento delle infrazioni dovranno essere scritti su apposito modulo predisposto dal Consorzio che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono stati compilati;
- b) il nome, cognome e qualifica di chi lo redige;
- c) l'indicazione del fatto costituente l'infrazione, del luogo in cui è stato commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare l'infrazione stessa, nonché le prove o gli indizi a carico del soggetto che ha commesso l'infrazione, qualora ne esistano.
- d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale e le qualità del soggetto/i che ha commesso l'infrazione, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione, le dichiarazioni del contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei soggetti interessati, essere da loro stessi sottoscritte.
- e) le stesse indicazioni della lettera precedente relative alle persone che a termini degli artt. 1153 e 1154 del C.C. devono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dall'infrazione;
- f) l'indicazione delle cose colte in infrazione e sequestrate ove occorra;

Il verbale firmato da chi ha accertato l'infrazione, deve essere da questi trasmesso tempestivamente al Consorzio.

Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, sarà rilasciata al contravventore da parte del dipendente del Consorzio che ha elevato il verbale stesso.

Il Direttore Generale - ricevuto il verbale di accertamento della violazione, ratifica la contravvenzione e commina le sanzioni previste dall'art. 50 dandone comunicazione al soggetto che ha commesso l'infrazione mediante raccomandata A.R..

Il soggetto contravventore potrà presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Amministrazione consortile che deciderà in merito.

Le sanzioni dovranno essere versate dal contravventore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione o, in caso di presentazione di reclami, dalla data di ricezione della comunicazione di non accoglimento degli stessi. Trascorsi inutilmente i termini sopra descritti, l'ammontare della sanzione pecuniaria sarà iscritto, per la riscossione, nei ruoli di contribuzione di successiva emissione, maggiorato degli interessi legali.

ART. 50

CONTRAVVENZIONI PER LE INFRAZIONI

Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni passibili di penalità sono così ripartite:

1. € 100,00 (*euro cento*), qualora l'utente è sorpreso a prelevare l'acqua dal manufatto di presa in condizioni diverse da quelle autorizzate e/o manovra le apparecchiature consortili senza autorizzazione;
2. € 150,00 (*euro centocinquanta*), qualora l'utente impieghi la risorsa idrica non rispettando il turno di competenza e/o l'orario o la quantità assegnatagli.
3. € 200,00 (*euro duecento*), qualora l'utente impieghi la risorsa per usi e/o superfici diverse da quelle autorizzate o ceda l'acqua di sua spettanza a terzi senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.
4. € 500,00 (*euro cinquecento*), qualora il consorziato prelevi l'acqua senza autorizzazione alcuna;
5. € 500,00 (*euro cinquecento*) qualora l'utente manometta gli impianti e/o i manufatti consortili;

Per gli utenti recidivi le sanzioni saranno raddoppiate, in caso di ulteriore recidività potrà essere sospeso il servizio idrico.

Alle sanzioni non si applica il pagamento in misura ridotta.

ART. 51

NORME TRANSITORIE

Nelle more dell'applicazione definitiva dell'art. 10 della L.R. n. 6/2008 il Consorzio attraverso il proprio Consiglio di Amministrazione delibera i criteri per la determinazione del proprio contributo irriguo (vedasi art. 43).

In sede di prima applicazione e comunque fino alla regolare entrata in funzione delle apparecchiature di misurazione dei consumi dell'acqua il canone irriguo è rapportato all'estensione irrigata ed al tipo di coltura praticata.

ART. 52
DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono completate da quelle del Codice Civile, dallo Statuto Consortile e da ogni altra disposizione di legge.

ART. 53
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 16.11.2023 con decadenza automatica del pre-esistente Regolamento per la gestione e distribuzione della risorsa idrica consortile.